

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 221. Deliberazione n. 630 del 16 luglio 2004 concernente determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assorbimento negli obblighi connessi al periodo di post-gestione così come previsti dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE. Rettifiche ed integrazioni	Pag. 24
● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 380. Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, art. 12 comma 2. Approvazione dello Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della provincia di Roma	» 31
● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 485. Comune di Alvito (Fr). Piano regolatore generale. Deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 5 novembre 1999. Approvazione	» 58

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 APR. 2005

ADDI' 11 APR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - SAPONARO -
SARACENI - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 485 -

OGGETTO:

Comune di Alvito (Fr). Piano Regolatore Generale. D.C.C. n. 62 del 5.11.1999. Approvazione




485

Oggetto: Comune di Alvito (Fr)
Piano Regolatore Generale.
D.C.C. n. 62 del 5.11.1999. Approvazione

La Giunta Regionale

Su proposta del Direttore del Dipartimento Territorio



Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n.38 recante "Norme sul governo del Territorio";

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1;

PREMESSO:

Vista la deliberazione consiliare n. 62 del 5.11.1999 con la quale il Comune di Alvito (Fr) ha adottato il Piano Regolatore Generale;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 63 osservazioni nei termini, in merito alle quali l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 1 del 11.02.2000; che, inoltre, il comune medesimo ha controdedotto ad una osservazione presentata fuori termine con deliberazione consiliare n.67 del 18.11.2002;

Rilevato che gli atti relativi alla Variante generale in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n.45/3 reso nella seduta del 27.11.03, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n.36457/04 del 10.3.04 con la quale il Direttore della Direzione regionale "Territorio ed Urbanistica" ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Alvito (Fr) le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della citata legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 11 del 7.05.2004 con la quale il Comune di Alvito (Fr) ha deliberato di accogliere tutte le osservazioni prodotte dal C.R.p.T. con le seguenti precisazioni....."Nulla da

485 11 APR. 2005


osservare con impegno ad adeguare le tavole a tali richieste **ad esclusione di quanto citato al punto 6** che nel graficizzare le aree da ricondurre a zona agricola E1 non tiene conto del Decreto 19 giugno 1997 – Modificazioni al Decreto Ministeriale 22.05.1985, relativo alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Monti Ernici Parco Nazionale D'Abruzzo – che prevede una variazione nella perimetrazione dei vincoli e pertanto si ritiene automatico le previsioni di P.R.G. nell'area esclusa dal vincolo paesistico rimangono quelle graficizzate e proposte dal Comune di Alvito

Vista la nota n. 1546/PH/99 del 22/10/1999 con la quale l'ASL di Frosinone – Distretto "C" Sora ha ritenuto di esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate tutte le norme in materia di Igiene e Sanità Pubblica, in particolare:

1. per quanto riguarda le aree soggette a specifiche misure di tutela, si faccia riferimento per le sorgenti destinate al consumo umano, al DPR 236/88;
2. per gli impianti di depurazione, rispettare almeno le distanze di 100(cento) metri dalle civili abitazioni (D.I.04.02.77 allegato 4);
3. per la zona di rispetto cimiteriale, le SS.LL. dovranno fare riferimento a quanto riportato nel DPR 285/90.

Vista la nota n. 9018 del 7.09.1999 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole ai soli fini dell'art.13 della legge 64/74, sulla rielaborazione del PRG del Comune di Alvito (Fr), a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Le aree in **ROSSO** indicate come "instabili" nell'elaborato denominato "Carta di sintesi su base C.T.R. in prospettiva sismica con la sovrapposizione dello strumento urbanistico" sono da ritenersi **inedificabili**;
2. Le aree in **ROSSO** negli allegati 1 e 2 nelle località **Valle Paurosa e Cerracchieta** sono da ritenersi **inedificabili** per la concomitanza di una forte acclività, della presenza di litotipi flyschoidi e della vicinanza di una zona instabile.
3. Le aree in **ROSSO** nell'allegato 3 sono da ritenersi **inedificabili** per la presenza di pareti verticali ovvero per forte acclività.
4. Le aree indicate in **GIALLO** (dal Dott.Rossi) nella carta denominata "Carta di sintesi su base di C.T.R. in prospettiva sismica con la sovrapposizione dello strumento urbanistico" sono da ritenersi edificabili solo a condizione che siano eseguite indagini geologiche e geotecniche di dettaglio.
5. Le aree indicate in **VERDE** (da questo ufficio) nella carta denominata "Carta di sintesi su base C.T.R. in prospettiva sismica con la sovrapposizione dello strumento urbanistico" sono da ritenersi a **edificabilità condizionata** per i motivi elencati di seguito:
 - Nell'area ubicata in corrispondenza dell'intersezione tra il Rio Noceto e la strada vicinale S.Rocco – Fontana, a causa dell'intubamento con sezione inadeguata del Rio Noceto e per mancanza di un'adeguata manutenzione dell'alveo, l'edificazione è condizionata al ripristino della corretta funzionalità idraulica del fosso.
 - In località **Collicillo**, durante il sopralluogo è stato rilevato un contatto tettonico che taglia trasversalmente l'area e vista la concomitante presenza di fenomeni di soliflusso generalizzato in aree vicine, l'edificabilità è condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche di dettaglio.
 - In località **Porcara**, a causa della presenza negli strati superficiali di sedimenti argillosi e limoso-argillosi dotati di scadenti caratteristiche geotecniche (come segnalato dal dott. Belantuono), l'area potrà considerarsi edificabile a condizione che in fase esecutiva siano effettuate dettagliate indagini puntuali al fine di individuare il terreno di fondazione migliore sia da un punto di vista geotecnico che sismico;
 - L'area ubicata in **prossimità della cava abbandonata, attualmente in corso di recupero**, potrà considerarsi edificabile soltanto dopo l'avvenuta stabilizzazione delle pareti. In ogni caso si ricorda che dovrà essere rispettata la distanza dalle scarpate.
6. In prossimità del Rio Valle Mozza, si prescrive una **fascia di rispetto del corso d'acqua non inferiore a 20 metri**;
7. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico presenti nel territorio comunale sono da ritenersi come **aree soggette a potenziale dissesto idrogeologico e da sottoporre ad interventi di forestazione e regimazione delle acque superficiali**;
8. Ogni intervento, in tutto il territorio comunale, deve tenere in considerazione l'assetto geomorfologico del sito e deve essere preceduto anche in fase progettuale da uno studio geologico/geognostico atto a definirne la stratigrafia, le caratteristiche idrogeologiche, geomeccaniche, la stabilità dei pendii ante e post operam e la risposta alle sollecitazioni sismiche. Inoltre a causa della presenza di numerosi fenomeni carsici nel territorio comunale di Alvito, nelle zone in cui i depositi carbonatici sono affioranti o subaffioranti si prescrive l'esecuzione di fiorettature, spinte a profondità opportuna, che escludano la presenza di cavità.



485 11 APR. 2005

9. Le fondazioni, preferibilmente continue o profonde, dovranno essere eseguite su terreno omogeneo e compatto. A tale scopo si consiglia la presenza di un geologo all'atto della messa in opera delle fondazioni che accerti l'omogeneità del terreno di fondazione sia da un punto di vista geologico sia geomeccanico.
10. In nessun caso sia utilizzato terreno di riporto quale piano di posa delle fondazioni;
11. In tutte le aree in cui sono presenti le forme geomorfologiche indicate nella tavole denominata "Carta di sintesi su base C.T.R. in prospettiva sismica con la sovrapposizione dello strumento urbanistico", gli interventi edificatori dovranno prevedere, oltre agli studi generali previsti per l'edificazione, **integrazioni specifiche in funzione della forma geomorfologia evidenziata**;
12. Dovranno essere necessariamente rispettate le distanze di sicurezza e le fasce di rispetto dai corsi d'acqua, anche quelli secondari, evitando ogni intervento di tombamento e/o riduzione dell'alveo;
13. In ogni caso, in considerazione dell'elevata sismicità del territorio comunale di Alvito, la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:
- Legge 2.2.1974 n.64;
 - D.M. Min.LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circ.Regione Lazio del 29.10.1980 n.3317;
 - Circ.Regione Lazio del 11.9.1982 n.2950;
 - Circ.Regione Lazio del 23.11.1982 n.769;
 - Circ. Min LL.PP. del 24.9.1988 n.30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verific di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
 - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n.65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996.

Vista la nota n.21709 del 3.12.1999 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio - ha ritenuto che, per quanto di propria stretta competenza, non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del P.R.G. chiedendo di inserire nelle NTA art.10 – Zona A Centro Storico – la clausola che tutti gli interventi di conservazione e restauro, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione vengano preventivamente approvati dalla Soprintendenza medesima.

Vista la nota n.2460 del 16.05.2001 con la quale il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Piano Regolatore del Comune di Alvito (Fr) riguardante i terreni riportati nelle tavole di zonizzazione del piano, a condizione che:

1. sia integrato d'ufficio l'art.28 del testo delle NTA con i seguenti commi:
"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del comune, vengono interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal comune, con previsione di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art.12 della L. n.1766 del 16.06.1927".
"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n.1 del 03/01/1986".
"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art.8 della citata L.R: 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni".
"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art.7 della Legge n. 1766 del 16.06.1927, ovvero art.4 della Legge regionale n.1 del 03.01.1986".
"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel PRG, che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel PTP di competenza".
2. la Giunta Regionale provvederà alla definitiva approvazione del PRG di cui trattasi al perfezionamento, da parte del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale a sanatoria, dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso.



Vista la Determinazione n.0472 del 22.05.2001 del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale con cui si approva il piano relativo all'individuazione di terreni di demanio civico compromessi dall'edificazione e suscettibili di alienazione ai sensi e per gli effetti dell'art.8 L.R. n.1 del 3.01.86 come modificato dall'art.1 L.R. n.57 del 17.12.96;

Vista la determinazione n. Co421 dell'8.03.2005 con al quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e Diritti Collettivi ha determinato:

1. di autorizzare il Comune di Alvito al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio civico, per una superficie complessiva di ettari 13.45.32, da destinare a **viabilità pubblica**. Detti terreni sono identificati al catasto del medesimo comune come di seguito riportato:

- foglio 1, part.ile 6, 7, 17, 53, 71, 73, 234, 240, 241, 276, 367, 371, e 379;
- foglio 2, part.ile 4, 5, 28, 29, 30, 31, 48, 65, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 93, 102, 104, 105, 107, 122, 123, 130, 135, 136, 137, 155, 176, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 204, 206, 207 e 216;
- foglio 3, part.ile 6, 28, 56 e 82;
- foglio 6, part.ile 5, 7, 288, 388, 544 e 545;
- foglio 7, part.ile 28, 29, 459, 460 e 461;
- foglio 39, par.ile 69 e 70;
- foglio 40, part.ile 33, 70, 93, 141, 142 e 136;

2. i terreni predetti, qualora cessi lo scopo per i quali è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, torneranno all'originaria destinazione.

Vista la nota n.15223 del 9.10.2001 con la quale la Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha espresso il parere che il Piano di che trattasi, per quanto di competenza, possa essere proposto all'approvazione dell'Assessorato Regionale competente in materia, rendendo, inoltre, note le seguenti aree e le emergenze di interesse archeologico la cui tutela va recepita nelle norme attuative dello Strumento Urbanistico medesimo:

- ✓ in primo luogo il sito di Collicillo, nel quale si segnalano resti di villa romana sui terrazzamenti in opera poligonale e testimonianze di culti classici, con inedificabilità assoluta sulle strutture emergenti più una fascia di rispetto di 100 (cento) metri per lato.
- ✓ In secondo luogo le località di Fontana Sala, Fontana dei Monaci, Fontana Lepore, Fontana La Conca e Fontana Rose alimentate da antiche sorgenti frequentate dall'uomo sin dalla preistoria per cui si prescrive tutela assoluta sulle strutture più una fascia di rispetto di 50 (cinquanta) metri per lato.
- ✓ La località montana di Castellone – Colle Arceto, sede di un vasto insediamento fortificato di età arcaica-preromana con inedificabilità assoluta nella sua interezza più una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri tutt'intorno a partire dalla base delle pendici, per assicurarne la visibilità.
- ✓ Il Colle di Civita dove sorgeva l'antica città di Sant'Urbano nonché sede di una vasta necropoli arcaica-preromana, con inedificabilità assoluta nella sua interezza più una fascia di rispetto di 100 (cento) metri tutt'intorno a partire dalla base delle pendici.
- ✓ I tracciati stradali preromani e romani Stradone Zampaturo, Vicalvi – Tiravento – S.Maria del Campo – San Fedele, con tutela assoluta lungo tutta la sede stradale e su una fascia di rispetto di 50(cinquanta) metri da una parte e dall'altra dell'asse stradale stesso.
- ✓ I tratturelli di Valle di Rio, Val Mancina e Valle Massima in uso fin dalla preistoria quali vie di comunicazione tra Conca Cominese e Alto Sangro, con tutela assoluta lungo tutta la sede viaria e su una fascia di rispetto di 150 (centocinquanta) metri da una parte e dall'altra dell'asse del tracciato stesso.
- ✓ Il Colle di Pratola, sede di un vasto abitato di epoca arcaico-preromana, con inedificabilità assoluta nella sua interezza più una fascia di rispetto di 100 (cento) metri tutt'intorno a partire dalla base delle pendici.
- ✓ La zona alto collinare compresa tra i confini comunali di Campoli Appennino e la Valle di Rio, interessata da insediamenti sparsi preistorici e strade di antichissimo tracciato, per cui si prescrive il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri peculiari del paesaggio con la possibilità di trasformazioni edilizie secondo criteri concordati tra Comune e Soprintendenza Archeologica per il Lazio (nulla osta della Scrivente previe indagini preliminari e con prescrizioni).
- ✓ La piana tra Alvito, Vicalvi, Casalvieri, Gallinaro e Atina, interessata da un raro ed importante esempio di suddivisione agraria di età repubblicana (centuriazione) per cui si prescrive il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri peculiari del paesaggio, compresa la non alterazione dei tracciati viari (strade provinciali o comunali, vicinali ed interpoderali) che ripetono l'antica ripartizione terriera, con possibilità edificatoria, previo indagini archeologiche preliminari e con prescrizioni della Scrivente, soltanto all'interno



485 1 1 APR. 2005

delle suddivisioni romane stesse. Si rende noto, inoltre, per opportune informazioni, che le suddette aree sono state già perimetrate dalla scrivente per il vincolo ex L. 431/85, art.1, lettera m, nell'ambito del nuovo PTP regionale n.12;

Ritenuto di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n.45/3 del 27.11.03 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. Di approvare il P.R.G. adottato dal Comune di Alvito (Fr) con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 5.11.1999 secondo le modifiche contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n.45/3 del 27.11.2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A** ed in conformità alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;
2. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;
3. Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Ambientali 2B.4 nei seguenti elaborati allegati alla delibera consiliare n.62 del 5.11.1999:
 - Piano regolatore generale: norme tecniche di attuazione
 - Piano regolatore generale: relazione
 - Tav. 1 Planimetria
 - Tav. 2 Planimetria
 - Tav. 3 Planimetria
 - Tav. 4 Planimetria
 - Tav. 5 Planimetria
 - Tav. 6 Planimetria
 - Tav. 7 Planimetria
 - Tav. 8 Planimetria (Centro storico)
 - Nel parere n.9018 del 7.09.1999 - Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali - con i relativi allegati e nella carta di sintesi su base CTR in prospettiva sismica con la sovrapposizione dello strumento urbanistico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio



votoalvito.jpg

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 1 APR. 2005



ALLEG. alla DELIB. N. 485...
DEL 11 APR. 2005

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernabè (Cinardi))



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE



Comitato Regionale per il Territorio
Adunanza del 27.11.03
Voto n. 45/3

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di Alvito (FR)
PRG
Deliberazione Consiliare n. 62 del 5.11.1999

IL COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Vista la nota n. 1955 del 16.4.2000, assunta a protocollo il 18.4.2000 con il n. 6082, con la quale il Comune di Alvito ha inoltrato gli atti ed elaborati relativi all'oggetto;

Vista la relazione istruttoria predisposta in data 30.12.2002;

Udita la Commissione Relatrice;

Gli elaborati tecnici di cui è composto il Piano Regolatore Generale sono:

- Relazione
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planimetria sc. 1: 5000
- Tav. 8 Centro Storico

PREMESSO

Il Comune di Alvito ricade nell'ambito del PTP n. 12, approvato con LR 24/98, successivamente modificata, e nell'ambito del Bacino del Liri-Garigliano;

Non è dotato di strumento urbanistico generale in quanto due precedenti proposte sono state restituite all'A.C. dalla Regione con deliberazioni di GR n. 5799 del 27.11.1978 e n. 7129 del 21.11.1997;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Con deliberazione consiliare n. 62 del 5.11.1999 l'A.C. ha adottato il Piano Regolatore Generale;

A seguito della pubblicazione del Piano sono state presentate n. **3** osservazioni cui l'A.C. ha controdedotto con la deliberazione consiliare n. 1 del 11.2.2000; ad una ulteriore osservazione, presentata fuori termine, l'A.C. ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 67 del 18.11.2002;

Relativamente ai vincoli ricadenti nel territorio comunale, il Comune ha provveduto ad acquisire i seguenti pareri:

- Ass.to reg.le Utilizzo Risorse Ambientali - Settore 71, rilasciato con nota n. 9018, fasc. 2313, del 7.9.1999, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 64/74, favorevole con prescrizioni;
- ASL – Distretto C – Sora, rilasciato con nota n. 1546/PH/99 del 22.10.1999 favorevole a condizione;
- M.B.CC – Soprintendenza per i Beni Ambientali, rilasciato con nota n. 21709 del 3.12.1999, favorevole con richiesta di introdurre specifica norma nelle NTA;
- Ass.to reg.le Agricoltura, area F, rilasciato con nota n. 2460 del 16.5.2001, favorevole a condizione;
- 14M.BB.CC - Soprintendenza Archeologica, rilasciato con nota n. 15223 del 9.10.2001, favorevole con prescrizioni da introdursi nelle NTA;

Non risulta ancora pervenuto il parere dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Voltumo richiesto dall'A.C. con nota n. 2046 del 19.4.2000 e successivamente sollecitato con nota n. 812 del 11.2.2002;

Con la deliberazione consiliare n. 1/2000, di controdeduzione alle osservazioni, l'A.C. ha inteso altresì presentare una propria proposta di integrazione alle NTA del PRG, finalizzata principalmente a recepire le prescrizioni di alcuni dei pareri vincolanti acquisiti e a prevedere uno specifico articolo relativo alla LR 33/99 'Disciplina relativa alla materia del commercio', intervenuta successivamente alla adozione del PRG; il recepimento di tale proposta, relativa ad aspetti e parametri definiti da pareri vincolanti e dalla legge regionale citata non richiede la pubblicazione ai sensi della L. 1150/42;

CONSIDERATO

Il territorio comunale di Alvito, ad economia prevalentemente agricola ed artigianale, con altitudine che varia tra i 400 e gli 800 m., è per gran parte interessato da un Decreto di vincolo ai sensi del DM 490/99; il paesaggio collinare, tipizzato da oliveti, si affaccia su una verde pianura, la quale, seppure segnata da insediamenti sparsi, a carattere residenziale e produttivo, mantiene ancora una certa unità e valenza ambientale. La parte più a nord del



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

territorio (1Kmq) ricade nel Parco Nazionale d'Abruzzo; Il centro abitato, nel quale si riconoscono i tre nuclei dell'impianto originario (il Castello, Peschio e il Centro), il cui tessuto connettivo è formato da spazi ad oliveti o alberati, si svolge lungo le pendici collinari sulle quali sono ancora leggibili le tracce dell'antica cinta muraria;

Dalla relazione allegata al Piano si desumono i seguenti dati:

I principali collegamenti viari sono assicurati dalla SS 627 Sora-Cassino, dalla SS 509 San Donato-Atina-Cassino, dalla superstrada Sora-Pescasseroli, dalla SP per San Donato e dalla SP Alvito-S. Onofrio - superstrada Pescasseroli;

La popolazione residente in continuo decremento dagli anni '50 fino agli anni '80 (3080 ab. nel 1985), ha poi registrato una leggera ma costante inversione di tendenza arrivando a toccare i 3151 abitanti nel 1991; tale circostanza è dovuta in parte al rientro di emigranti, in parte agli interventi di miglioramento della rete viaria che hanno favorito i contatti con i più importanti centri dell'hinterland: Sora, Cassino, Frosinone e Ceprano;

La popolazione residente risulta distribuita per i 2/3 nel centro storico e nelle frazioni (soprattutto in S. Onofrio) e per un terzo in case sparse, con forte aggravio dei costi di infrastrutturazione e servizi;

Il patrimonio edilizio consta di 1910 abitazioni (8149 vani), delle quali ben 713, per la maggior parte in centro storico, non occupate; tale patrimonio appartiene per lo più a famiglie non residenti che rientrano nel paese nei periodi festivi o estivi;

È da rilevare altresì che il fenomeno della coabitazione risulta interessare ben 139 famiglie (10% del totale) e che attualmente solo il 61% delle abitazioni è dotata di impianto idrico e solo il 57% di servizio sanitario completo;

Quanto al fenomeno dell'abusivismo edilizio ed alle procedure fissate dalle leggi 47/85 e 724/94, nonché dalle leggi regionali in materia (LR 28/80, 27/83 e 76/85), risulta agli atti una attestazione dell'A.C. (prot. n. 6404/02) nella quale si dà atto che gli interventi di abusivismo, che hanno interessato il territorio comunale, hanno avuto carattere sparso e di abusivismo di necessità, sicché non hanno dato luogo ad aggregazioni costituenti nucleo ai sensi degli artt. 1 e 4 della LR 28/80;

Si ritiene altresì opportuno dare atto all'A.C. della correttezza della delimitazione della zona sottoposta al Decreto 19 giugno 1997 riportata nella tav. n. 6 del PRG, ma erroneamente indicata nelle tavole del PTP n. 12

RITENUTO



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il dimensionamento del Piano, tenuto conto dell'alta percentuale di abitazioni utilizzate quali seconde case, e dunque non utili ai fini di una effettiva diversa utilizzazione, e della esigenza delle significative ristrutturazioni edilizie necessarie ai fini di dotare di servizi igienici le abitazioni esistenti, è stato effettuato sulla previsione dell'esigenza di circa 1000 nuovi vani (250 alloggi), per una cubatura complessiva di c. 90.000mc; tale parametro rientra nella percentuale massima di incremento fissata dalla LR 72/75;

Gli obiettivi generali posti a base della redazione del Piano sono:

- valorizzare le componenti ambientali, economiche ed umane presenti nel territorio;
- proporre azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio sia nel centro storico che nei poli di aggregazione residenziale sparsi nel territorio ed individuati dal Piano;
- localizzare le nuove aree di espansione residenziale ad integrazione dei tessuti urbani esistenti in modo da contenere i costi di urbanizzazione e di esercizio dei diversi servizi e riqualificare le frange di periferia;
- individuare specifiche aree da destinare ad attività produttive (artigianato e piccola industria) e commerciali;
- adeguare la rete di viabilità secondaria e prevedere una bretella di collegamento alla Provinciale 509 per evitare l'attraversamento del centro storico da parte del traffico diretto o in uscita dal Parco Nazionale d'Abruzzo;
- diversificare la zona agricola in sottozone correlate alla effettiva vocazione e potenzialità produttiva dei suoli;

Quanto alla dotazione degli spazi a servizi è stata fornita dall'A.C. documentazione aggiuntiva, acquisita agli atti, ai fini della dimostrazione che le aree a servizi pubblici già esistenti e quelle previste nel Piano assicurano una dotazione pro-capite superiore ai 18 mq/ab. previsti da legge;

Il Piano risulta nel complesso correttamente impostato e necessita unicamente di alcune modifiche alla zonizzazione ed alle NTA, al fine di assicurare la compatibilità delle previsioni con le norme di tutela previste dal PTP n. 12 e rendere conformi e/o compatibili con le leggi vigenti alcuni dispositivi normativi impropriamente formulati o suscettibili di dubbia interpretazione;

Tali modifiche vengono di seguito riportate:

nelle legende degli elaborati grafici:

provvedere a coerenza delle denominazioni delle diverse zone usate nelle legende con quelle usate nel testo normativo, provvedendo altresì a verificare che la restituzione cianografica delle tavole di zonizzazione eviti dubbi nell'attribuzione delle destinazioni alle diverse zone;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

nella Zonizzazione:

nella Tav. 1:

- 1) stralciare e riclassificare a zona E2 l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 1 in quanto la destinazione proposta non risulta compatibile con il PTP che classifica tale area a zona Tp1;
- 2) stralciare e riclassificare a zona E2 l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 2 la cui simbologia grafica non trova riscontro nelle legende di PRG;

nella Tav. 3.

- 1) cancellare il simbolo grafico relativo alla zona U1 (PTP), posto a contorno della zona Grotte Colle di Lice, indicato in tinta con il n. 1, apposto impropriamente sull'area in quanto non prevista dal PTP;
- 2) sono da intendersi classificate a zona BR le aree contornate in tinta ed individuate con i n. 2a e 2b, per ovviare ai dubbi interpretativi conseguenti alla cattiva restituzione cianografica della tavola;
- 3) stralciare e riclassificare a zona E1 l'area classificata a zona VAS, contornata in tinta ed individuata con il n. 3, in quanto non compatibile con le previsioni del PTP n. 12;

nella Tav. 5:

- 1) cancellare il simbolo grafico relativo alla 'zona U1 (PTP)' indicato in tinta con i n. 1a e 1b, in quanto l'art. 23 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99) ne rimanda la definizione dimensionale e di destinazione al PTC; si rileva inoltre che la definizione di zonizzazione e di normativa loro attribuita dal PRG in esame sarebbe comunque insufficiente ai fini della puntuale individuazione urbanistica degli ambiti e ai fini della definizione delle destinazioni ammesse e/o compatibili;
- 2) cancellare le sigle 'vp, p, D', indicate in tinta con il n. 2, che non corrispondono a destinazioni di zona né coincidono con le indicazioni di dettaglio presenti nella Tav. n. 8;
- 3) classificare a zona agricola E l'area contornata in tinta e individuata con il n. 3, non soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99, in quanto erroneamente campita con la simbologia corrispondente a quella utilizzata per la individuazione delle zone vincolate;
- 4) adeguare il simbolo grafico che individua l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 4 a quello usato nella legenda;
- 5) classificare a zona E1 le aree contornate in tinta ed individuate con i n. 5a e 5b in conformità a quanto previsto dal PTP n. 12 per le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99;
- 6) stralciare e riclassificare a zona agricola E1 le aree contornate in tinta ed individuate con il n. 6, in parte escluse dall'edificabilità dal parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 e classificate a zona U1 nel PTP in quanto l'art. 23 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99) ne rimanda la definizione dimensionale e di destinazione al PTC;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - VERIFICA
PLANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

7) stralciare e classificare a zona agricola E le aree contornate in tinta ed individuate con il n. 7 in quanto erroneamente incluse nell'ambito soggetto a vincolo ambientale ed in parte escluse dalla edificabilità dal parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74;

nella tav. 6:

1) è da intendersi classificata a zona BR l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 1, per ovviare ai dubbi interpretativi conseguenti alla cattiva restituzione cianografica della tavola;

2) stralciare e riclassificare a zona agricola normale E le aree contornate in tinta ed individuate con i n. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2F in quanto preordinate alla localizzazione di nuovi impianti produttivi e commerciali in un ambito ancora non significativamente interessato da fenomeni di urbanizzazione e peraltro non giustificate nel loro dimensionamento rispetto ai criteri previsti dalla LR 72/75;

3) stralciare e riclassificare a zona agricola E l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 3 in quanto indicativa di una sorgente/pozzo di fatto inesistente; sarà cura dell'A.C. in sede di controdeduzione provvedere alla esatta localizzazione delle sorgenti/pozzi esistenti ai fini della tutela prevista dal DPR 236/88 e s.m.;

4) ripерimetrare secondo le indicazioni grafiche date dal PTP l'area contornata in tinta ed individuata con il n. 4, classificata a zona BR, ricadente all'interno dalla zona soggetta a vincolo ambientale e riclassificare le aree che risulteranno esterne alla perimetrazione corretta a zona agricola E1;

5) provvedere in sede di controdeduzione alla indicazione della fascia di rispetto del cimitero, secondo la profondità prevista dalle leggi vigenti o nella sua profondità ridotta, laddove intervenuta nei modi di legge;

6) è da intendersi classificata a Zona agricola E la zona BR in località valle Paurosa, individuata con il n. 6, in parte esclusa dall'edificazione dal parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74, in quanto in sede di adozione del PRG l'A.C. ne ha deliberato lo stralcio senza prevedere l'attribuzione di una nuova destinazione;

nelle Norme Tecniche di attuazione:

- all'art. 2 sostituire la dizione 'rimuovere' con 'acquisire i pareri preventivi relativi ai';
- all'art. 3:
 - stralciare le voci: V = Dotazione di verde, F = dotazione di aree per servizi, P = Dotazione di aree per parcheggi, Sp = Dotazione di aree per strade, Vel = zona verde attrezzata elementare, superflue in quanto non utilizzate in nessuno degli articoli di NTA proposti.
 - alla voce Sf = Superficie fondiaria aggiungere la seguente dizione. 'In caso di intervento preventivo l'area corrispondente alla St decurtata delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria.



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

- dopo la definizione della Sf aggiungere la seguente: 'St = Superficie territoriale - la superficie totale dell'ambito oggetto di intervento preventivo';
- alla voce Vol = Volume edilizio cubatura dopo la dizione 'emergente' inserire la seguente: 'più quella interrata (se destinata a residenze, uffici o attività produttive)';
- stralciare all'art. 5 il 5° comma, all'art. 7 il 12° comma e l'intero art. 8 relativi a materie puntualmente disciplinate dalle leggi vigenti;
- all'art. 9
 - nella definizione dell'art. 14 e ovunque compaia nelle tavole di azionamento e nel testo delle NTA aggiungere alla denominazione della zona la dizione ' Zona B - Completamento';
 - stralciare la voce 'art. 29 – zona U1' per le stesse motivazioni indicate nelle modifiche all'azionamento;
- all'art. 10:
 - dopo il 2° comma introdurre il seguente: 'In tale zona il PRG si attua attraverso intervento urbanistico preventivo: PP o PR (di iniziativa pubblica o privata);
 - al paragrafo 1), alla voce c) sostituire la dizione 'piani di recupero' con 'ristrutturazione urbanistica' in conformità a quanto indicato nella legenda della tav. 8; al 5° comma sostituire la dizione 'Piani di recupero' con 'Piani attuativi';
 - al paragrafo 2), dopo la voce c) inserire il seguente periodo. 'Nelle aree classificate a Verde Agricolo nella Tav. n.8, soggette a vincolo ai sensi del DM 490/99, sono unicamente ammissibili gli interventi previsti dalle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99); nelle aree non sottoposte a vincolo sono ammissibili gli interventi di cui all'art. 16 delle NTA (zona E agricola normale);
- all'art. 11:
 - al 1° comma stralciare la dizione da 'con un incremento' fino al termine del periodo in quanto la necessità di eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale dell'edificato esistente può essere puntualmente valutata e quantificata solo in sede di predisposizione dei PP i quali, in tal caso, comporteranno variante al PRG;
- all'art. 12 al 1° comma
 - inserire dopo la dizione 'di Lottizzazione' inserire la dizione 'estesi all'intero ambito di zona)';
 - alla voce Distanza minima da edifici aggiungere alla dizione 'fuori terra' la seguente e comunque non inferiore a mt.10 tra pareti finestrate';
 - stralciare le voci 'Distanza minima dalle strade e distanza minima dai corsi d'acqua' in quanto puntualmente disciplinati da leggi statali o regionali (Codice della strada e LR 24/97 e s.m.);



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

- all'art. 13:
 - al 3° comma cancellare le dizioni 'sia' e 'che per gli annessi agricoli con calcoli distinti e sovrapponibili' in quanto al precedente primo comma si definisce l'edificazione esistente come 'non legata all'uso agricolo del territorio'; stralciare il secondo periodo in quanto relativo a materia puntualmente disciplinata dalle leggi vigenti;
 - al 5° comma sostituire la dizione 'interclusi' con 'inedificati';
 - al 6° comma stralciare il secondo periodo che nella formulazione proposta risulta incomprensibile;
 - al 7° comma sostituire la dizione 'in questi casi' con 'per la nuova edificazione', cancellare la dizione 'applicabile ad una superficie massima di mq.1000' e sostituire la dizione 'degli artt. 4 e 5' fino al termine del periodo con 'del Codice della Strada';
- art. 13b:
 - stralciare il 1° comma in quanto contiene riferimenti legislativi estranei alla materia trattata e peraltro non più vigenti;
 - al terzo comma aggiungere la seguente dizione 'se compatibili con le norme di tutela previste dalle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99);
- art. 14: stralciare il secondo comma relativo a materia già puntualmente disciplinata nei precedenti articoli;
- art. 15:
 - nel Titolo cancellare la dizione 'Cave' ed il 5° comma in quanto riferiti ad attività/ impianti attualmente inesistenti né previsti dal PRG;
 - al 2° comma sostituire la dizione da 'anche di limitate' fino a 'alla edificazione' con la seguente: 'i quali dovranno essere estesi all'intero ambito di zonizzazione e'; inoltre dopo la definizione del distacco dalle strade introdurre la seguente dizione: '- aree a servizi secondo i disposti di cui al DM 1444/68';
- all'art. 16:
 - stralciare il 4° comma per le stesse motivazioni di cui al precedente art. 15;
 - all'8° comma alla definizione 'distacco minimo' sostituire il riferimento al DM 1404/68 con 'Codice della Strada';
 - stralciare il 10° comma relativo ad aspetti più puntualmente disciplinati dai successivi commi;
 - al 12° comma sostituire il parametro '30' con '10' e stralciare le dizioni 'sia' e 'che per gli annessi agricoli con calcoli distinti e sovrapponibili', per rendere la norma adeguata alla finalità di adeguamento igienico funzionale senza tuttavia comportare significativi ampliamenti volumetrici in zona agricola;
 - stralciare il 14° comma in quanto non è ammissibile la generica localizzazione di attività artigianali in zona agricola;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

- all'art. 17 aggiungere il seguente comma: ' La parte di zona E1, classificata come zona Tr1 nel PTP n. 12 è soggetta alle norme previste dall'art. 21 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99);
- all'art.18:
 - ai 1° comma sostituire la dizione da ' con le procedure' al termine del periodo con la seguente: 'in conformità a quanto previsto dall'art. 19 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99);
 - aggiungere inoltre il seguente comma: ' La parte di zona E2, classificata come zona Tr1 nel PTP n. 12 è soggetta alle norme previste dall'art. 21 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99);
- art.19: sostituire l'intero articolato con il seguente 'Tale zona è disciplinata dall'art. 7 del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99)';
- art. 21: sostituire l'intero articolato con il seguente 'Tale zona è disciplinata dall'art. 9 del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99)';

Si rappresenta tuttavia che la individuazione delle sottozone agricole e la relativa disciplina contenuta nelle NTA e nelle stesse proposte di modifica sopra riportate debba ritenersi 'sospesa' in attesa che, sulla base dei criteri ed indirizzi dettati con deliberazione n. 2503 del 12/12/00 (BURL n. 7 del 10.3.01) dalla Giunta Regionale per la definizione delle diverse aree produttive agricole, l'A.C. adempia ai sensi dell'art. 52 della LR 38/99 e s.m;

- all'art. 22:
 - aggiungere nel titolo alla dizione 'delle sorgenti' la dizione 'e degli impianti di captazione';
 - introdurre dopo il 2° comma il seguente: 'Nelle aree di cui ai precedenti commi gli interventi ammessi dovranno comunque rispettare quanto disposto dal DPR 236/88 e s.m ', così come richiesto dal parere rilasciato dall'ASL competente;
- art. 23: riformulare l'intero articolato come di seguito indicato: 'In tale zona è prevista la localizzazione di edifici di interesse pubblico (servizi privati) e di edifici commerciali; gli interventi si attuano attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, nel rispetto dei seguenti parametri:
indice di edificabilità 1,00 mc/mq
numero massimo di piani 2
altezza massima 9,50 ml
distacco dai confini 9,00 ml
distacchi da confini interni 5,00 ml o in aderenza
distacco dalle strade secondo le prescrizioni del Codice della Strada



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

distacco da edifici esistenti 10.00 ml o in aderenza

lotto minimo 1500 mq

Nei soli lotti destinati ad edifici commerciali è consentita la utilizzazione residenziale per un massimo del 30% della cubatura.

In sede di piano attuativo per ciascuna delle destinazioni ammesse sarà assicurata la dotazione di spazi a servizi prescritta da legge;

- all'art. 24:
 - al 1° comma stralciare la dizione 'impianti di captazione acque' già disciplinati al precedente art. 22;
 - al 2° comma sostituire la dizione 'con concessione singola' con 'nei modi e forme di legge';

- all'art. 26 al 1° comma dopo la dizione 'o privata' aggiungere la seguente '(nel qual caso la proposta di intervento sarà assistita da una specifica convenzione che definirà le modalità di gestione e di utilizzazione e i termini temporali per la definitiva cessione all'Amministrazione Comunale)';

- stralciare l'art. 26/bis – Zona VAS 1 cui non corrisponde alcuna proposta zonizzata;

- all'art. 27 sostituire l'intero articolato con il seguente: ' In tale zona, ricadente all'interno della zona U2 del PTP n. 12, sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 24 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99)';

- all'art. 28 aggiungere i seguenti commi: 'Qualora ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della L. n. 1766 del 16.06.1927. Qualora sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di concessione edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n. 1 del 03.01.1986. Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata LR 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i terreni invece di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della legge regionale n. 1 del 03.01.1986. Gli strumenti urbanistici attuativi delle



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPLANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

proposte contenute nel PRG che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel PTP di competenza'.

- stralciare l'art. 29 – Zone U1, in conformità alle modifiche introdotte nell'azzonamento;
- all'art. 30:
 - cancellare la definizione ' Vincolo di rispetto panoramico' in conformità con le modifiche introdotte nell'azzonamento;
 - alla voce 'Fasce di rispetto del nastro stradale' sostituire i riferimenti al DM 1404/68 con 'Codice della Strada' e stralciare il secondo comma riferito a materia puntualmente disciplinata dalle leggi vigenti;
 - aggiungere inoltre i seguenti capoversi:
 - 'Fasce di rispetto del Rio Valle Mozza

Lungo tale corso d'acqua si prescrive una fascia di rispetto non inferiore a ml.20', così come prescritto dal parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74;

 - 'Aree ed emergenze di interesse archeologico', in sede di controdeduzione l'A.C. provvederà a riportare in tale capoverso il dispositivo normativo proposto dalla Soprintendenza nel proprio parere di competenza e a localizzare i beni indicati nello stesso parere ai fini di una puntuale perimetrazione delle fasce di rispetto prescritte;
 - 'Aree ricadenti nel Parco Nazionale d'Abruzzo e territori di protezione esterna'

In tali zone si applicano le disposizioni specificatamente previste dall'art. 8 delle NTA del PTP n. 12 (Testo Coordinato approvato con DGR n. 4483 del 30.7.99)';
- all'art. 31 sostituire il 2° e 3° comma con il seguente: 'La progettazione e la realizzazione di opere relative all'attuazione diretta del PRG e degli strumenti urbanistici esecutivi, in particolare per gli spazi con fruizione pedonale, sono eseguite in conformità della normativa vigente per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Allo scopo vanno rispettate le prescrizioni ed i criteri di cui al D.M.LL.PP. n. 236/89, della L. 104/92 e del DPR n. 503/96. Nell'ambito degli strumenti attuativi del PRG le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o aperti al pubblico sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche'.
- all' art. 32, al 1° e 2° punto sostituire le dizioni '15' con '10' in conformità a quanto previsto dalla L. 122/89 e s.m.;
- all'art. 34 alle voci 'Zona E', 'Zona E1' e 'Zona E2' stralciare le dizioni ' Artigianale cond. familiare, Ristoro, Commerciale (art. 31bis), Produttivo agricolo' in quanto destinazioni non genericamente ammissibili in zona agricola;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AREA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE – VERIFICA
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Relativamente alle osservazioni pervenute e controdedotte dall'A.C. con le deliberazioni consiliari n. 1 del 11.2.2000 e n. 67 del 18.11.2002 si ritiene che esse possano essere decise nel seguente modo:

viene accolta in conformità con le controdeduzioni comunali compatibilmente con le proposte di modifica d'ufficio l'osservazione controdedotta con la deliberazione consiliare n. 67/02;

viene parzialmente accolta in conformità con le controdeduzioni comunali l'osservazione a firma di: Capoccia, Persichetti ad altri 2), relativamente agli aspetti oggetto di modifiche d'ufficio;

vengono respinte in conformità alle controdeduzioni comunali, fatti salvi gli aspetti oggetto di proposte di modifiche le osservazioni a firma di: Castrucci Silvio 1) e Paglia, Cervi ed altri 3), in quanto relative ad aspetti privatistici e non preordinate a fornire apporto collaborativo alla formazione del Piano;

non danno luogo a provvedere le osservazioni: n. 4, 5 e 6, unicamente finalizzate, da parte dei firmatari, a ritirare la propria firma dall'osservazione n.3;

Alla luce di tutto quanto sin qui espresso è del

PARERE

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Alvito (FR) adottato con la deliberazione comunale n. 62 del 5.11.1999, sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai precedenti punti da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art.3 della L. 765/67;

che le osservazioni presentate possano essere decise come sopra riportato;

IL VICESEGREARIO DEL C.R.T.
F.TO Rag. Antonio Mannarà

IL FF di PRESIDENTE del C.R.T.
F.TO Dr. Arch. Paolo Ravaladini

